

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 4 luglio 1973 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 2 dell'O.d.G.  
 N. 31 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme in materia di circoscrizioni comunali"

L'anno millenovecentosettantatre il giorno quattro del mese di luglio  
 alle ore 10.30 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente  
 vice presidente il sig. dott. Giuseppe Matarrese  
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura  
 Redigente  
 e con l'assistenza del Segretario ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio		sì	28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		"	29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		sì
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <del>Pulli dr. rag. Emilio</del> <i>ca. prof. Mista</i>	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Ciesi sig. Michele</del> <i>Carfagna prof. Giuseppe</i>	"		40) Rossi dr. Angelo		"
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe		"
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo		"
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi		"
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		"
25) Margiotta avv. Giovanni		"	50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge regionale "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

#### Art. 1

Modificazioni del territorio, della denominazione e del capoluogo dei Comuni.

La costituzione di nuovi Comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del Comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 2

Costituzione di nuovi Comuni

Le frazioni aventi almeno n. 3.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purché contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituiti in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione o le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per lo espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni interessate o dal parere espresso dal Consiglio Comunale.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato un emendamento a firma del consigliere Rizzo: sostituire al primo rigo del primo comma "n. 3.000" con "n. 2.000". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 3

##### Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento aggiuntivo: dopo la parola "aggregarsi" aggiungere "sempre che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca, conservi l'autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 4

##### Riunioni di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

##### Modifica della circoscrizione territoriale

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto,

all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

Il Presidente della Giunta provvede con proprio decreto su conforme parere della Giunta regionale, sentiti i Consigli Comunali interessati.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Rizzo un emendamento sostitutivo del secondo comma: "La Regione provvede con legge, sentiti i Consigli Comunali interessati". Posto ai voti, l'emendamento è approvato con votazione palese all'unanimità. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 6

##### Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica, fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 7

##### Regolamento dei rapporti patrimoniali

##### ed economico - finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale, sentita

la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Norme in materia di circoscrizioni comunali", nel testo che segue, composto di n. 8 articoli:

#### Art. 1

La legge ha per oggetto: le modificazioni del territorio, della denominazione e della circoscrizione e del capoluogo dei Comuni; la fusione dei Comuni; la costituzione di nuovi Comuni; la fusione di più Comuni fra loro; la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione.

del Comune di effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

## Art. 2

### Cosituzione di nuovi Comuni

Le frazioni aventi almeno n. 2.000 abitanti residenti, singole o associate - salvo casi speciali - appartenenti ad uno o più Comuni, purché contermini, quando presentano, per le condizioni dei luoghi, dell'aggregato umano, dello sviluppo socio-economico, propri caratteri di autosufficienza, di individualità e di omogeneità e abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituite in Comune autonomo, sempre che la parte residua del Comune, da cui la frazione e le frazioni si distaccano, conservi le condizioni di autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Il provvedimento della Regione deve essere preceduto dalla consultazione delle popolazioni interessate o dal parere espresso dal Consiglio Comunale.

## Art. 3

### Distacco di frazioni

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermine, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi, sempre che la parte residua del comune da cui la frazione si distacca, conservi l'autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

## Art. 4

### Riunioni di Comuni contermini

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli Comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo, ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

Art. 5

Modifica della circoscrizione

territoriale

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto allo impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitati e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, sentiti i Consigli Comunali interessati.

Art. 6

Determinazione dei confini

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberare la determinazione, e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali  
ed economico-finanziari

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene

~~alla riforma delle circoscrizioni comunali~~

a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patri  
moniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli  
articoli precedenti sono determinati con legge regionale.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della  
Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare  
come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Làera - Ventura

Angelli

